

N. 249 del Registro

**A. M. A. T.****Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto****DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE****OGGETTO**

Chiarimenti CO.RE.CO. deliberazione n.142 del 21/4/1988 relativa allo straordinario mese di febbraio 1988.-

L'anno millenovecentottantotto il giorno 28 (ventotto) del mese di Luglio, alle ore 08.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO 3. Alberto MESSINESE

4. Pietro LEONE 5. Emanuele VOZZA

6. Ezio VODOPIA 7. Edwige GRIFONI POLIDORI

MEMBRI SUPPLENTI

8. Giovanni SEMERARO (a.g.) 9. Cosimo IRPINIA (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la richiesta di chiarimenti, prot.n.16278 del 28/6/1988, del CO.RE.CO. relativa alla deliberazione n.142 del 21/4/1988, con la quale la medesima Commissione Amministratrice ha approvato la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario effet-

tuato nel mese di febbraio 1988 così osserva:

- 1°)- l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario trova copertura nel capitolo 6 del bilancio relativo alle spese del personale;
- 2°)- le prestazioni straordinarie sono comandate dai Superiori a ciò demandati nell'ambito dell'apposito stanziamento a loro affidato.

In tal senso, pertanto, deve intendersi la "richiesta autorizzazione preventiva" in quanto per loro natura le prestazioni straordinarie non sono analiticamente programmabili, soprattutto in un'Azienda di Trasporto che attua turni di lavoro che devono essere necessariamente coperti nell'arco di tutte le 24 h della giornata. Per inciso si fa rilevare che il 50% dei costi per le prestazioni straordinarie vanno compensate dai rimborsi dell'Istituto della Previdenza Sociale per sussidio malattia.

Le Aziende di Trasporto sono regolate da un sistema di trasferimenti finanziari da parte dello Stato (Legge 151 e successive leggi attuative regionali) per effetto del quale gli oneri per le spese del personale non vengono riconosciuti sulla base della forza numerica ma sulla base delle ore di lavoro necessarie per effettuare i servizi autorizzati. Mettersi, quindi, nella condizione di poter sempre coprire tutti i turni con personale disponibile equivarrebbe a gonfiare gli organici con conseguente onere in nessun modo riconoscibile, con un peggioramento del risultato economico di esercizio a carico dell'Amministrazione Comunale proprietaria.

Per quanto che riguarda il "Dettato dal Contratto Nazionale di lavoro" si aggiunge che il citato accordo del 12/7/1985, che qui si allega, all'art.3 demanda all'area aziendale la contrattazione della disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art. 36.-

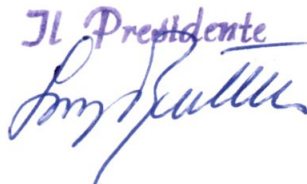
A distanza di 3 anni non si è ancora realizzato l'accordo in ambito nazionale per la definizione dei suaccennati limiti, talché, a tutt'oggi, la materia resta regolata dal R.D.L. 2338 del 1923 che viene rispettato da questa Azienda (si allega fotocopia del R.D.L. 2338/1923).-;

- TUTTO ciò premesso;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di fornire i chiarimenti così come in narrativa specificati.-

Il Segretario


Visto: *Il Presidente*


Comunicata all'Amministrazione Comunale il1/8/1988.-

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

~~Res. Esecutiva~~ ANNULATA l'1/9/1988 con atto n. 22691 dalla Sezione di
Controllo della Regione Puglia di Taranto.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

AMAT-TARANTO

07738

24 IX 88

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO

e p. c. ALL'UFFICIO

SERVIZI MUNICIPALIZZATI

A.M.A.T.

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 12.9.1988

Oggetto: Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 26.5.1988 - 9.6.1988 - 16.6.1988 -
18.6.1988 - 24.6.1988 - 6.7.1988 - 14.7.1988 - 22.7.1988 - 28.7.1988 - 29.7.199 - 1.8.988.-

(Relatore)

La Giunta Municipale nella seduta del 12.9.1988, Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.:

n.182 del 26.5.1988	✓	n.202 del 16.6.1988	✓
n.221 del 14.7.1988	✓	" 203 " " "	✓
n.222 " " " "	✓	" 204 " 18 " "	✓
n.183 " 9.6.1988	✓	" 205 " 24 " "	✓
n.186 " " " "	✓	" 206 " " " "	✓
" 187 " " " "	✓	" 207 " " " "	✓
" 188 " " " "	✓	" 208 " " " "	✓
" 189 " " " "	✓	" 209 " " " "	✓
" 191 " " " "	✓	" 210 " 6.7.1988	✓
" 193 " 16.6.1988	✓	" 192 " 9.6.1988	✓
" 194 " " " "	✓	" 211 " 14.7.1988	✓
" 195 " " " "	✓	" 212 " " " "	✓
" 197 " " " "	✓	" 213 " " " "	✓
" 198 " " " "	✓	" 214 " " " "	✓
" 199 " " " "	✓	" 215 " " " "	✓
" 200 " " " "	✓	" 216 " " " "	✓
" 201 " " " "	✓	" 217 " " " "	✓

Taranto, li 13 SET. 1988

./.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

IL VICE SINDACO

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATE



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO

e p. c. ALL'UFFICIO

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL

Oggetto:

(Relatore)

La Giunta Municipale nella seduta del

- 2 -

n.218 del 14.7.1988	V	n.237 del 28.7.1988	V
" 219 " " "	V	" 238 " " "	V
" 220 " " "	V	" 239 " " "	V
" 223 " " "	V	" 240 " " "	V
" 224 " " "	V	" 241 " " "	V
" 225 " " "	V	" 242 " " "	V
" 226 " " "	V	" 243 " " "	V
" 227 " 22.7.1988	V	" 244 " " "	V
" 228 " " "	V	" 245 " " "	V
" 229 " " "	V	" 247 " " "	V
" 230 " " "	V	" 248 " " "	V
" 231 " " "	V	" 249 " " "	V
" 232 " " "	V	" 250 " " "	V
" 233 " 28.7.1988	V	" 251 " " "	V
" 234 " " "	V	" 252 " " "	V
" 235 " " "	V	" 253 " 29.7.1988	V
" 236 " " "		" 257 " 1°.8.1988	V

Taranto, li

13 SET. 1988

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

IL VICE SINDACO

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATO

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 22689

74100 Taranto, 31-8-88

RACC-RR

AL SIG. PRESIDENTE AMAT

~~SENDO~~

di

TARANTO

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 31-8-88 ai nn.ri 52-53-54-186 o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	n.ro 247	del 28.7.88	accetta
Delibera	n.ro 248	del 28.7.88	accetta
Delibera	n.ro 249	del 28.7.88	accetta
Delibera CONV.	n.ro 1	del 3.8.88	chiariret.
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

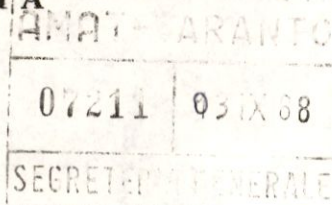
sup. x c. l. a.
Mag

RACCOMANDATA

74100 Taranto, 1.9.88

Prot. N. 22691

Allegati N. 1



AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMAT

SINDACO

di

TARANTO

OGGETTO: Delibera n. 249 del 28.7.88
seguito fono

Per l'esecuzione e con preghiera di segnare ricevuta, si
trasmette copia della decisione di annullamento adottata da
questa Sezione di Controllo nella seduta del 31.8.88
in ordine alla delibera in oggetto indicata.

IL PRESIDENTE
PROF. MALLARDI

Prof. Mallardi

/Cg

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 22691

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 31.8.88

Vista la deliberazione n. 249 del 28.7.88 pervenuta il 1.8.88.

Con la quale l'AMAT di Taranto delibera: Chiarimenti delibera 142/88

Liquidazione lavoro straordinario.

Rilevato che i chiarimenti forniti non sono congrui nè dell'esame
dell'atto sussiste in fattispecie il rispetto dell'art. 36 dell'accordo na
zionale 12.7.85 e dell'art. 3 del DDL n. 2328/23;

Ritenuta la illegittimità degli atti di cui sopra, per cui è necessa
rio l'annullamento;

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62;
VISTO l'art. 5 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

DECIDE

La deliberazione in epigrafe specificata è ANNULLATA per i motivi di cui in narrativa.

Il Presidente della AMAT è incaricato della esecuzione della presente decisione.

P.C.C. IL SEGRETARIO

RAG. R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF. MALLARDI



1 AGO. 1988

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo 1531/88 Rip.

Risposta a N. del

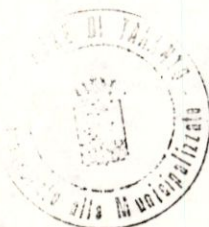
Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.240 28/7/88- MATACCHIERA c/AMAT. Proposizione appello avverso sentenza emessa dal Pretore di Taranto. Affidamento incarico difesa Azienda avv. Armando GRECO.-
- Del.n.241 28/7/88- Approvazione spesa straordinario effettuato nei mesi di aprile e maggio 88.-
- Del.n.243 28/7/88- Approvazione elenco ditte da invitare all'appalto concorso per la fornitura di un impianto di lavaggio sottocasse per autobus.
- Del.n.245 28/7/88- Acquisto di un motore FIAT del tipo 8220.12 a mezzo licitazione privata.-
- Del.n.247 28/7/88- Chiarimenti CO.RE.CO. delib.130 del 30/3/88 relativa alla spesa per straordinario effettuato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1987.-
- Del.n.248 28/7/88- Chiarimenti CO.RE.CO. delib.n.131 del 30/3/88 relativa alla spesa per lo straordinario effettuato nel mese di gennaio 1988.-
- Del.n.249 28/7/88- Chiarimenti CO.RE.CO. delib.n.142 del 21/4/88 relativa allo straordinario mese di febbraio 88.-
- Del.n.253 29/7/88- Approvazione elenco ditte da invitare all'appalto concorso per la fornitura di n.18 autobus urbani del tipo lungo con permuta di n.9 autobus usati della Azienda.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

1-8-88



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 152/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

74100 Taranto,

1 AGO 1988

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez.Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

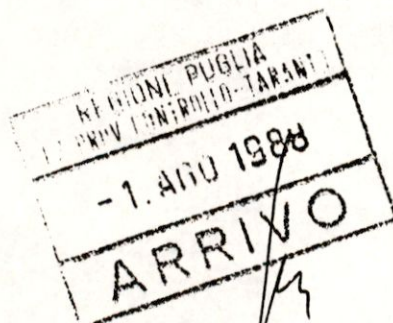
OGGETTO Trasmissione chiarimenti richiesti.

Trasmettiamo, in duplice copia le sottoelencate
deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di
questa Azienda nella seduta del 28/7/88 a seguito chiari-
menti richiesti da codesta Spett/le Sezione di Controllo:

- Del.n.247- Chiarimenti CO.RE.CO. deliberazione n.130 del
30/3/1988 relativa alla spesa per straordinario
effettuato nei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre 1987.-
- Del.n.248- Chiarimenti CO.RE.CO. deliberazione n.131 del
30/3/1988 relativa alla spesa per lo straor-
dinario effettuato nel mese di gennaio 88.-
- Del.n.249- Chiarimenti CO.RE.CO. deliberazione n.142 del
21/4/1988 relativa allo straordinario mese di
febbraio 1988.-

Distinti saluti.

ffr



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

P.A.
gip.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

11

TARANTO	
05687	-4 VII 88
SEGRETERIA GENERALE	

RACCOMANDATA R.R.

74100 Taranto, 28.6.88

Prot. N. 16278

AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMAT

Risp. al foglio N. del

~~Sei in Via D'Amato~~ C O

Allegati N. 1

di

TARANTO

OGGETTO: Delibera n. 142 del 21.4.88
seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei ter-
mini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione
di Controllo nella seduta del 13.6.88
relativa alla deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE
PROF. MALLARDI

[Handwritten signature of Prof. Mallardi]

/Cg

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 16278

Spec. N.

IL COMITATO

Nella seduta del 13.6.88

Vista la deliberazione N 142 del 21.4.88 pervenuta il 26.5.88.

L'AMAT di Taranto delibera: Liquidazione lavoro straordinario.

Rilevato che trattasi di prestazioni non autorizzate preventivamente e che dall'atto non si evince se si è stato osservato il dettato del Contratto Nazionale di Lavoro;

Ritenuto di dover acquisire agli atti copia integrale dell'accordo Nazionale di lavoro del 12. Luglio 1985;

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

DECIDE

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate., con atto deliberativo.

P.C.C. IL SEGRETARIO

RAG.R. FISCHETTI

Mod. 28/EL



IL PRESIDENTE

F.TO AVV. TOMASSINI



ACCORDO NAZIONALE 12 LUGLIO 1985

Addì 12 luglio 1985, presso il Ministero dei Trasporti, alla presenza del Ministro, On. Claudio Signorile, con l'assistenza della Direzione Generale M.C.T.C.

tra

FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI

e

FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT, INTERSIND

è stato sottoscritto il seguente

ACCORDO

Le parti si accordano sul presente trattamento economico

Una tantum per il periodo 1.1.1985-30.6.1985 L. 340.000 da corrispondere secondo i seguenti tempi di erogazione:

- L. 250.000 entro il mese di agosto 1985
- L. 90.000 entro il 30 gennaio 1986

A regime dall'1.7.1985 L. 43.000 mensili ad incremento dei minimi tabellari (retribuzione conglobata).

Sia l'una tantum che l'aumento retributivo mensile si riferiscono al 7° livello della scala parametrica.

Gli incrementi degli altri livelli sono proporzionati ai valori contrattuali della suddetta scala.

I compensi aziendali non presi in considerazione nella valutazione della incidenza degli oneri indotti (individuati esclusivamente nelle voci: straordinario, festivo, straordinario festivo, notturno, A.P.A., diaria ridotta, trasferta, ratei 13° e 14°, T.F.R.) devono essere riproporzionati e restano perciò fermi nei loro valori assoluti.

Al personale assunto o cessato dal servizio tra l'1.1.1985 e il 30.6.1985 l'una tantum sarà corrisposta pro-rata in proporzione ai mesi di servizio prestati.

L'una tantum è comprensiva dell'aumento della quattordicesima.



10° livello 33.077

9° livello 35.723

8° livello 38.700

7° livello 43.000

6° livello 44.985

5° livello 47.962

4° livello 50.608

3° livello 56.231

2° livello 60.861

1° livello 66.154

Salvo errori di calcolo.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto

Il presente contratto regola, per la categoria degli autoferrotrannevi ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti auto-linee in concessione, gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, l'area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche.

Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di regolamentazione nello stesso e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materie che erano disciplinati da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria, salvo il caso di espresso rinvio da parte di disposizioni del presente contratto.

Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e a far rispettare, per il periodo di validità, il contratto collettivo nazionale e le norme applicative aziendali da esso previste.

N.B.: Questo articolo vale per il nuovo testo unico del contratto.

Art. 2 - Istituti riservati all'area nazionale

Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:

- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione conglobata e relativi parametri;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di contingenza;
- competenze accessorie unificate;
- criteri generali sulle competenze accessorie;
- criteri generali sulla produttività;
- indennità sostitutiva di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- mensilità aggiuntive;



- trasferte, diaria ridotta;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- festività;
- traslochi;
- trattamento di fine rapporto e trattamento di buonuscita;
- diritti sindacali;
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerienze nazionali;
- congedo matrimoniale;
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- trattamento di malattia;
- quadri;
- criteri generali sul rapporto part-time.

Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le materie non espressamente demandati all'area aziendale.

Art. 3 - Area aziendale

Sono propri del livello aziendale:

a) tempestiva informativa sulle proposte di variazione dei programmi di esercizio da dare dalle aziende alle R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti;

b) fattiva e concreta partecipazione delle R.S.A. e delle articolazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali con il fine di realizzare la migliore efficienza dei servizi forniti alla collettività.

In tale ambito le aziende si impegnano a fornire, nel corso di apposito incontro annuale, informazioni preventive in ordine a:

- piani di riorganizzazione, ristrutturazione, risanamento, potenziamento dei servizi, anche in rapporto alle proposte che le aziende avanzano agli enti competenti in merito all'assetto del territorio, ai piani regolatori, alla viabilità, al traffico ed alla priorità per il pubblico trasporto;

- programmi di investimento in rapporto ai contributi derivanti dal Fondo nazionale trasporti ed i finanziamenti previsti per le ferrovie concesse e gestioni governative;

c) preventivo e periodico esame tra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sui problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preventiva ed infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle commissioni di concorsi e prove d'arte per promozioni ed avanzamenti, all'istituzione



di corsi di formazione e riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art. 36, all'accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini dell'assegnazione e diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, in applicazione delle norme di legge in materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, secondo giudizio medico reso nelle forme di legge;

d) esame congiunto fra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, delle proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti da sottoporre, ove necessario, agli organi competenti;

e) accordi aziendali fra le aziende e gli organismi competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti sui seguenti istituti nei limiti di applicabilità degli stessi istituti come regolamentati dagli articoli di seguito richiamati: nastro lavorativo, numero e durata delle riprese, intervalli fra le riprese, modalità di cambio, tempi accessori, per il personale viaggiante e graduato (art. ...), eccedenze nastro lavorativo (art. ...), trattamento economico ai guardabarriere (art. ...), indennità di trasferta (art. ...), fornitura dell'alloggio e corresponsione dell'indennità sostitutiva di alloggio (art. ...), attuazione delle procedure per l'adozione del sistema ad agente unico (art. ...);

f) accordi integrativi aziendali fra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti dei lavoratori, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6.

Nota a verbale

Per le Aziende associate alla FENIT il trattamento dei guardabarriere costituisce oggetto di apposite intese aziendali tra l'Organizzazione che rappresenta le Aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti.

Art. 4 - Orario di lavoro

Dal 1° luglio 1986 l'orario di lavoro settimanale resta fissato in 39 ore di lavoro; a tale misura sono rapportate le previsioni degli articoli 4/A, 4/B, 4/C, del c.c.n.l. 23 Luglio 1976 le cui formulazioni restano in vigore.

L'onere ricade nei limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria per gli anni 1986 e 1987.

Eventuali riduzioni dell'orario di lavoro stabilite da accordi interconfederali o di analogo livello, che sopravvengano in corso di vigenza del presente contratto, assorbono la riduzione dell'orario di lavoro ed il relativo onere come previsti dal presente articolo.



Art. 5 - Accordi integrativi aziendali

Alla contrattazione integrativa aziendale, per tutta la vigenza del presente contratto, continuano ad applicarsi le disposizioni del c.c.n.l. 17 giugno 1982 e l'accordo nazionale 20 maggio 1983 avuto riguardo agli incrementi di produttività realizzabili nel triennio successivo a quello preso in considerazione dagli accordi già intervenuti.

Sono in ogni caso fatte salve le specifiche scadenze previste nei singoli accordi aziendali.

Resta fermo il procedimento previsto dal comma secondo del punto 1 delle norme pattizie del protocollo 16 luglio 1984.

Art. 6 - Retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto

Le parti convengono di istituire, presso il Ministro dei Trasporti, una commissione paritetica, integrata da esperti, per individuare entro il 31.12.1985 gli elementi retributivi che, ai sensi della legge 297/1982, vanno esclusi dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.F.R., senza interferenze sui giudizi in corso.

Fino alla sottoscrizione delle parti, per il T.F.R. si farà riferimento alla legge 297/1982.

Art. 7 - Norme finali

Le parti si impegnano ad incontrarsi a partire dal 15 luglio 1985 per proseguire l'esame di quanto rimasto della piattaforma rivendicativa sindacale e per la definizione, eventualmente articolata, della disciplina dei trattamenti di trasferta e diaria ridotta nonché della classificazione del personale, delle relative compatibilità economiche e del modo in cui perseguirle.

Le parti si impegnano, altresì, a proporre, entro il 31.12.1985, all'autorità politica competente uno schema concordato sulla disciplina degli inidonei e sulla classificazione del personale nel settore dei trasporti autoferrotranviari ed a provvedere alla stesura concordata delle norme del testo unico.

La valenza del contratto è triennale.



DICHIARAZIONE A VERBALE

Per le Aziende associate all'ANAC e alla FENIT, che esercitano autolinee ordinarie di competenza statale, il presente accordo troverà applicazione, nei confronti del personale addetto ai servizi di cui sopra, solo a far data dall'approvazione del provvedimento legislativo che introduce la sussidiatura di tali autolinee, in conformità alla disciplina vigente per tutti gli altri autoservizi pubblici di linea.

DICHIARAZIONE ALLEGATA DEL MINISTRO DEI TRASPORTI

Il Ministro dei Trasporti si impegna a verificare la sussistenza delle condizioni previste dai contratti nazionali perché la contrattazione possa svolgersi in sede aziendale e dichiara che assumerà tutte le necessarie iniziative affinché costi aggiuntivi di gestione conseguenti alla inosservanza dei contratti nazionali non siano ammessi a copertura attraverso sovvenzioni pubbliche di qualsiasi natura.

per copia conforme all'originale

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Tolo
Servizio Segreteria Pubbliche Relazioni
L'ASSISTENTE



R.D. LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2328

(Pubblicato nella G.U., n. 264, del 10 novembre 1923)



DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE

Art. 1. — Sono approvate le annesse disposizioni in base alle quali le aziende esercenti ferrovie concesse, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna debbono a decorrere dal 1° gennaio 1924, formare gli orari e i turni di servizio del personale (1).

Art. 2. — Le annesse disposizioni si applicano alle categorie di personale specificate nelle medesime, anche quando il personale disimpegni altre funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Le stesse disposizioni si applicano inoltre agli agenti di altre categorie, quando siano destinati ad esercitare funzioni proprie del personale delle categorie sopra indicate, nonché al personale adibito a servizi aventi analogia con quelli specificatamente previsti dalle annesse norme.

Art. 3. — Sono abrogati il R.D. 10 giugno 1900, n. 264 e l'art. 1 del D. Luog.

(*) Tale R.D.L. n. 2328/1923, pur essendo stato abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (v. nella Parte Quarta - Cap. 2), continuerà ad esplicare i suoi effetti — per le parti non dichiarate illegittime dalle sentenze della Corte Costituzionale richiamate in calce ai successivi artt. 16, 21, 26, 31 e 34 (v. le relative massime giurisprudenziali a fine del presente Capitolo), fino all'emanazione di nuove norme regolamentari che lo sostituiscano (materia delegata, unitamente ad altre, dal combinato disposto degli artt. 100 e 103 del D.P.R. stesso).

(1) Veggasi, in materia di orari e turni di servizio:

— la legge 14 febbraio 1958, n. 138 (personale automezzi pubblici di linea) in questa stessa Parte Prima - Cap. 3, a pag. 396;

— l'Accordo Nazionale 4 luglio 1963 (personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto) in questa stessa Parte Prima - Cap. 3, a pag. 400;

— l'art. 5 dell'Accordo Nazionale 26 marzo 1970 (valido anche per ferrovie, linee di nav. interna, ecc.), gli artt. 2 - 3 - 4A - 4B - 4C del C.C.N.L. 23 luglio 1976, l'Ipotesi di Accordo Contrattuale 17 giugno 1982 — cosiddetto protocollo della produttività — nella Parte Terza - Cap. 1.

Gli orari settimanali di lavoro europei, stabiliti nelle leggi e nei contratti collettivi delle categorie industriali e dei servizi dei singoli Paesi, sono attualmente i seguenti:

	Legali	Contrattuali		Legali	Contrattuali
Austria	40	40	Islanda	40	da 37 a 40
Belgio	40	da 35 a 40	Italia	48	da 36 a 40
Danimarca	—	40	Lussemburgo	40	da 38 a 40
Finlandia	40	da 35 a 40	Malta	40	40
Francia	39	da 36 a 39	Norvegia	40	40
Germania	48	40	Paesi Bassi	48	40
Gran Bretagna	—	da 35 a 40	Spagna	42	da 40 a 42
Grecia	41	41	Svezia	40	da 37,5 a 40
Irlanda	48	da 35 a 40	Svizzera	45	da 40 a 45

15 maggio 1919, n. 775, ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarli e di farli osservare.

I - DISPOSIZIONI GENERALI ANNESSE AL R.D.L. 19-10-1923 N. 2328
LAVORO EFFETTIVO

Art. 1. — Il lavoro, agli effetti delle presenti disposizioni si distingue in effettivo e non effettivo.

Si intende per lavoro effettivo ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa; per lavoro non effettivo, quello discontinuo o che rifletta occupazione di semplice attesa o custodia, e tutt'altro, qualunque ne sia la natura, che non sia assiduo e continuo.

ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO

Art. 2. — La durata media normale della giornata di lavoro non può eccedere le 8 ore di lavoro effettivo.

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 3. — È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui all'art. precedente, di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno o una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario non inferiore al 10% e con aumento corrispondente sui cottimi (2).

DEROGHE TEMPORANEE CONSENSUALI

Art. 4. — Il Ministero per i lavori pubblici (3) può consentire per determinate aziende, deroghe temporanee alla applicazione delle presenti disposizioni.

PERIODO LAVORATIVO

Art. 5. — La somma delle ore di lavoro effettivo, quelle reali di lavoro non effettivo e di lavoro straordinario, costituiscono la durata del periodo lavorativo.

LAVORO NOTTURNO

Art. 6. — Si considera notturno il servizio effettuato in tutto o in parte tra le ore zero e le ore cinque (4).

Quando il servizio è coperto mediante due o più orari alternati a turno tra i vari agenti, questi non devono di regola essere destinati al servizio notturno per più di sei notti consecutive.

OPERAZIONI RELATIVE ALL'INIZIO E AL TERMINE DEL LAVORO

Art. 7. — Il tempo occorrente per il cambio di abiti, pulizia personale, conse-

(2) Veggasi anche la legge 30 ottobre 1955, n. 1079, che dispone in materia di limitazione dell'orario di lavoro (Parte Quarta - Cap. 1), nonché l'art. 2 dell'Accordo Nazionale 22 giugno 1973, (impegno delle aziende a normalizzare le carenze d'organico), nella Parte Terza - Cap. 1.

V. inoltre l'art. 10 della legge n. 300/1970 (Parte Quarta - Cap. 1).

Relativamente al trattamento economico, v. infine la nota n. 2, in calce all'art. 6 dell'Acc. Interregionale 27-4-1946 nella Parte Terza - Cap. 1, a pag. 760.

(3) Ora Ministero dei Trasporti.

(4) Relativamente all'istituto del lavoro notturno, v. la nota n. 3, in calce all'art. 6 dell'Accordo Interregionale 27-4-1946, nella Parte Terza - Cap. 1, a pag. 760.

gne e verifiche per l'inizio del lavoro non viene computato come lavoro effettivo, ma come periodo lavorativo.

CASI IMPREVISTI ED ECCEZIONALI

Art. 8. — In caso di intemperie, accidenti ed eccezionali circostanze, tutto il personale è tenuto a prestare l'opera propria oltre i limiti di tempo prescritti, purché non si scenda al di sotto di 7 ore di riposo sulle ventiquattro ore ed in tal caso il lavoro effettivo, che oltrepassa la media delle 8 ore giornaliere, deve essere pagato come lavoro straordinario e compensato con periodi equivalenti di riposo.

CASI DI FORZA MAGGIORE E DI IMMINENTE PERICOLO

Art. 9. — Il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituirebbe un pericolo o un danno alle persone od alla sicurezza e regolarità dell'esercizio. Il prolungamento deve essere denunciato dal direttore dell'esercizio al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale delle ferrovie e tramvie (5).

PUBBLICITA' DEI TURNI

Art. 10. — Le aziende esercenti devono affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza.

RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA

Art. 11. — Le disposizioni presenti non attribuiscono al personale che il diritto al ricorso al direttore del competente Circolo ferroviario d'ispezione (6), il quale sentite le parti, decide definitivamente. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto da parte delle amministrazioni esercenti sono passibili delle multe stabilite dall'art. 59 del regolamento 31 ottobre 1873 n.1687, modificato col R.D. 15 marzo 1923 n. 692.(7).

II - PERSONALE DI MACCHINA

(macchinisti, fuochisti, guidatori delle ferrovie e delle tramvie extra-urbane)(7 bis)

(5) Ora, a termini della legge 31 ottobre 1967, n. 1085 «Ministero dei Trasporti-Direzione Generale M.C.T.C.».

In ordine alla possibilità di istituire, con accordo sindacale, turni di cosiddetta «reperibilità» oltre il normale orario di lavoro per alcune categorie (previamente identificate d'intesa con il Consiglio Unitario dei delegati o le R.S.A. del personale), va sottolineato il permanere di notevoli perplessità al riguardo, e ciò anche se, in termini di superiore necessità, non va oggettivamente trascurata l'esigenza di predisporre, in tal modo, un'o.d.l. idonea a fronteggiare, in qualunque momento, contingenze improvvise di ordine tecnico, tanto più reali ed urgenti ove si consideri la necessità di coprire l'intero arco di funzionamento del servizio di trasporto pubblico.

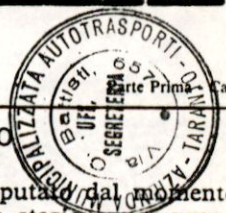
L'adozione, infatti, di appositi turni di reperibilità viene ad incidere su precisi diritti del lavoratore, come il diritto al riposo giornaliero e quello al riposo settimanale, che sono tutelati da norme di legge, oltretutto dall'art. 36 della Costituzione, sicché potrebbe porsi il problema se sia sufficiente o meno la deroga (al godimento dei surrichiamati diritti del lavoratore) disposta per effetto di accordo sindacale, tanto più che la disciplina vigente in proposito presso le Ferrovie dello Stato è consentita da una norma di legge, e cioè da una fonte che si colloca alla pari delle altre che sanciscono quei diritti innanzi ricordati.

Ne consegue, pertanto, che, volendosi provvedere all'istituzione di turni di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro, deve essere, da un lato, particolarmente evidenziata, come presupposto determinante di siffatta esperienza organizzativa, la preferenza ad essa accordata dal personale interessato in luogo dell'obbligo alternativo di prestare servizio effettivo di turno nei giorni festivi, nonché, dall'altro lato, circoscritto l'obbligo ad un numero di ore per lo più non completamente coincidenti con l'intera giornata.

(6) Ora Ufficio Provinciale M.C.T.C.

(7) Veggasi precedente nota con asterisco.

(7 bis) Sulla materia, per un compiuto confronto della normativa che interessa anche il settore viaggiante, v. il D.P.R. n. 374/1983 e relativa nota con asterisco, in vigore per i dipendenti delle F.S., a pag. 405.



COMPUTO DEL LAVORO EFFETTIVO

Art. 12. — Si computa come lavoro effettivo:

a) il tempo occorrente all'effettuazione dei treni computato dal momento in cui il personale è obbligato a presentarsi in deposito od in stazione per prendere in consegna ed approntare la macchina a quello in cui è autorizzato a lasciarla incluse le soste di durata non superiore alla mezz'ora;

b) il tempo richiesto per servizi di manovra o di rinforzo;

c) il tempo impiegato in deposito per qualsiasi lavoro alla macchina e quello in cui è richiesta la presenza del personale sulla macchina per essere pronto a partire;

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie non definibili sarà computato agli effetti della valutazione del lavoro effettivo in quota parte da metà a un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;

e) la metà del tempo impiegato senza prestare servizio o per recarsi o per un mezzo gratuito di servizio, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o far ritorno a servizio compiuto;

f) la quarta parte, tanto del tempo di riserva semplice in deposito o in stazione, durante il quale il personale non è obbligato a rimanere presso la macchina, quanto del tempo durante il quale il personale deve rimanere disponibile in deposito.

Le prestazioni di cui alle lettere d), e), f) che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo, di cui al successivo articolo 14.

ORARIO MEDIO GIORNALIERO DI LAVORO EFFETTIVO

(Così modificato dal R.D. Legge 26 marzo 1936, n. 722)

Art. 13. — La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui a parte, superare le ore 8,40' con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana (8).

DURATA DEL PERIODO LAVORATIVO

Art. 14. — In ogni periodo di 24 ore comunque compreso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, calcolato a norma dell'art. 13, non deve superare le 13 ore. Allorquando però il periodo lavorativo supera le 13 ore, ciascuno dei due riposi continuativi tra cui detto lavoro è compreso, deve essere di 10 ore almeno.

RIPOSI GIORNALIERI

Art. 15. — Al personale di macchina sono assegnati riposi continuativi della durata di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza, e di 8 ore se fuori, utilizzando

(8) Detto orario, dalla precedente legge 2 dicembre 1923, n. 2682, era stato fissato invece in 8 ore. La modifica da 8 ore ad 8,40', venne allora giustificata con la incredibile e peregrina affermazione che i lavoratori godevano di «riposi pagati». Comunque sempre 8 ore medie giornaliere, per un totale di 48 ore settimanali, sono state concordate nel dopoguerra tra le organizzazioni sindacali di categoria e quelle dei direttori. (Intesa di massima interconfederale raggiunta al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale).

Veggasi, ora, la normativa vigente richiamata nella nota n. 1. Al riguardo, in particolare, per il personale addetto alle ferrovie in concessione va rilevato che sostanziali modifiche migliorative, della disciplina nazionale dell'istituto, sono state apportate dalla contrattazione integrativa aziendale nel corso degli anni '60-'70.

questo secondo caso, se occorra, i periodi residuali di riserva semplice o di disponibilità di cui all'art. 12 comma f).

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario di spezione (9) impongano una limitazione ulteriore del riposo fuori residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia *in residenza, continuato*, non inferiore a 11 ore.

I riposi continuati devono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi ecc.), di durata non superiore a 14 ore, e debbono per ciascun turno essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo. Il limite di 14 ore può essere elevato fino a 16 ore quando, il lavoro stesso limite compreso non superi le 8 ore, ovvero sia interrotto da un riposo non inferiore a 4 ore.

Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza deve essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermissioni del servizio; ma non deve scendere al di sotto delle 8 ore.

RIPOSI PERIODICI

(Così modificato dal R.D. 2-12-1923, n. 2682)

Art. 16. — Tra i riposi continuati in residenza, di cui all'articolo precedente, ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'art. 42 del Reg. Allegato A) al R.D. 19 ottobre 1923 n. 2311 (10).

III - PERSONALE DI SCORTA AI TRENI E PERSONALE NAVIGANTE

(Capi treno, Capi scalo, piloti, conduttori, frenatori, controllori, guidatori delle ramvie urbane, bigliettai). (10 bis).

COMPUTO DEL LAVORO EFFETTIVO

Art. 17. — Si computa come lavoro effettivo:

- il tempo impiegato in servizio secondo l'orario dei treni o delle corse ivi comprese le soste nelle stazioni o scali intermedi, durante le quali, ove occorra, il personale di scorta ai treni o navigante deve attendere alle operazioni di manovra, di carico e di scarico delle merci interessanti il suo treno o corsa;
- il tempo occorrente per prestazioni accessorie da valutarsi in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
- la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con

(9) Veggasi precedente nota n. 6.

(10) L'art. 42 del Reg. All. A) al R.D. n. 2311/1923 (Parte Seconda - Cap. 1), è stato successivamente sostituito dall'art. 36 del Reg. All. A) al R.D. n. 148/1931 (Parte Prima - Cap. 1, a pag. 35).

Il presente art. 16 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 150 del 15 dicembre 1967, «per la imprecisa e vaga formulazione che consentirebbe la concessione, al lavoratore, dei 52 riposi periodici addirittura tutti assieme nel corso dell'anno».

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 23 del 4 febbraio 1982, ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 — comma secondo, n. 5 (personale navigante) — art. 1, comma secondo, nn. 1-2-3-4 (personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi) — art. 1, comma secondo, nn. 7-8-9 (personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tranvie pubbliche) — n. 10 (personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni e personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato) — e nn. 11-12-13-14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 «nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive».

(10 bis) V. precedente nota n. 7 bis.



un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

d) la quarta parte del tempo in cui l'agente, che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in scalo a disposizione per bisogni eventuali.

Le prestazioni di cui alle lettere b), c), d), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui al successivo art. 19.

ORARIO MEDIO GIORNALIERO DI LAVORO EFFETTIVO

(Così modificato dal R.D. 26 marzo 1936, n. 722)

Art. 18. — La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le ore 8,40' con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana (11).

DURATA DEL PERIODO LAVORATIVO

Art. 19. — In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computata nel modo di cui all'art. 17, non deve superare le 15 ore.

Allorquando però il periodo lavorativo supera le 14 ore, ciascuno dei due riposi continuati tra cui detto riposo è compreso, dev'essere di 10 ore almeno.

RIPOSI GIORNALIERI

Art. 20. — Al personale sono assegnati riposi continuati della durata minima di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza, e di 8 ore se fuori.

Allorchè ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario di ispezione (12) impongono una ulteriore limitazione del riposo fuori residenza, il riposo potrà essere di 7 ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato, e non inferiore a 11 ore.

I riposi continuati debbono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi ecc.) di durata non superiore a 15 ore, e debbono, per ciascun turno, essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo.

Quando però si tratta di una serie di prestazioni interrotta da uno o più periodi d'inazione non inferiori complessivamente alle 4 ore, l'intervallo fra due riposi continuati potrà prolungarsi eccezionalmente fino alle 16 ore. In questo caso, il riposo successivo sarà di almeno 10 ore.

Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio, ma non si dovrà discendere al di sotto delle otto ore.

RIPOSI PERIODICI

(Così modificato dal R.D. 2 dicembre 1923, n. 2682)

Art. 21. — Tra i riposi continuati in residenza di cui all'art. precedente ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'art. 42 del Reg. Allegato A al R.D. 19 ottobre 1923, n. 2311 (13).

(11) Veggasi precedenti note nn. 1 e 8.

(12) Veggasi precedente nota n. 6.

(13) Con sentenza n. 146 del 30 giugno 1971, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 21 per gli stessi motivi posti a fondamento della decisione n. 150/1967 (v. precedente nota n. 10).

per copia conforme all'originale

Azienda Municipalizzata Autotrasporti S.p.A.

Servizio Segreteria Pubbliche Relazioni

L'ASSISTENTE

